



COMUNE DI FAVIGNANA
III SETTORE – UFFICIO TRIBUTI

ALIQUOTE IMU 2026

Il Comune di Favignana ha approvato il Prospetto delle aliquote IMU per l'anno d'imposta 2026 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19 dicembre 2025:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4% Detrazione € 200,00	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,94%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	0,94%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,94%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 12 - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)</p>	0,4%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: A/2 Abitazioni di tipo civile A/3 Abitazioni di tipo economico A/4 Abitazioni di tipo popolare A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 12 Con contratto registrato Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,4%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione - Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 48 - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,4%

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della Legge n. 160/2019, in caso di discordanza tra il prospetto e il regolamento comunale prevale quanto indicato nel prospetto pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale.

RIDUZIONE DEL 50% PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

(art. 1, comma 48, della Legge 178/2020 – Legge di bilancio 2021)

L'IMU è dovuta in misura del 50% **per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né concessa in comodato**, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti:

- non residenti nel territorio;
- titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

(art. 1, comma 81, della L. 297/2022 - Legge di Bilancio 2023)

L'articolo 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) introduce, a partire dall'anno 2023, la nuova esenzione IMU per gli immobili oggetto di occupazione abusiva.

All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente g-bis), che prevede l'esenzione per "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale".

Il soggetto passivo comunica al comune interessato a mezzo della dichiarazione IMU, obbligatoriamente trasmessa secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga dichiarazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

ESENZIONE IMU "BENI MERCE" (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato utilizzando il mod. F24 entro le seguenti scadenze:

- prima rata in **acconto entro il 16 giugno 2026**
- seconda rata a **saldo e conguaglio** dell'imposta dovuta per l'intero anno **entro il 16 dicembre 2026**

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in **un'unica soluzione**, da corrispondere **entro il 16 giugno 2026**.

L'imposta non è dovuta qualora sia uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Codice Ente: **D518**

Codice tributo:

- ✚ 3912 IMU per abitazione principale e relative pertinenze
- ✚ 3913 IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- ✚ 3916 IMU per le aree fabbricabili
- ✚ 3918 IMU per gli altri fabbricati
- ✚ 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato)
- ✚ 3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Comune)

Per chi volesse provvedere autonomamente al calcolo è disponibile il software per il conteggio dell'imposta dovuta e la compilazione del modello F24: [Calcolo IMU 2026](#)

MODALITA' DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

Per i residenti all'estero che possiedono immobili nel Comune di Favignana e che non possono pagare con il modello F24, il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Favignana presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.:

IBAN: IT 95 J 03069 81860 100000046001

BIC/swift: BCITITMM

Nella causale di versamento dovrà essere specificato il codice fiscale del versante e l'anno di riferimento. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail all'indirizzo: ufficiotributi@comune.favignana.tp.it

Si precisa che, a partire dall'anno 2020, con l'istituzione della nuova IMU, non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Pertanto, per il corrente anno, dovrà essere effettuato il versamento dell'imposta applicando l'aliquota ordinaria dello 0,94%.

DICHIARAZIONE IMU/IMPi

Con Decreto ministeriale del 24/04/2024 pubblicato in GU n.112 del 15/05/2024, il MEF ha approvato il nuovo Modello di Dichiarazione IMU e IMU-ENC per tener conto delle più recenti variazioni IMU in tema di esenzioni e riduzioni.

Per le variazioni intervenute nell'anno 2025 soggette all'obbligo di dichiarazione la stessa dovrà essere presentata entro il 30/06/2026, secondo i nuovi modelli:

[Istruzioni IMU/IMPi](#)

[Modello dichiarazione IMU/IMPi](#)

[Istruzioni IMU ENC](#)

[Modello dichiarazione IMU ENC](#)

La dichiarazione potrà essere presentata:

- in modalità cartacea;
- a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _";
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- in modalità telematica effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica (es. CAF), attraverso il canale Fisconline/Entratel

INFORMAZIONI

Accedendo al portale del [federalismo fiscale](#) è possibile consultare il Regolamento comunale IMU e le deliberazioni consiliari di approvazione delle aliquote, selezionando l'anno di interesse.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi:

- orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00

☎ Tel. 0923/920031 – 920041

✉ e-mail: ufficiotributi@comune.favignana.tp.it

✉ pec: comune.favignana.tp@pec.it



Il Funzionario Responsabile
f.to dott. Vito Scarcella